**Destinazione Italia Norme di interesse lavoristico**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge n. 9 del 21 febbraio 2014, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”*.

Di seguito le norme di interesse lavoristico.

**Articolo 5, commi da 7 a 9 – Misure in materia di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno.**

L’articolo 7 introduce agevolazioni nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Tu immigrazione).

In particolare il comma 7 prevede che il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuino forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative di investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Il comma 8:

* elimina l’obbligo del test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione (modifica l’art. 9, comma 2 bis, del d. lgs. n. 286/1998);
* prevede che il cittadino straniero non comunitario che consegua in Italia un dottorato o un master universitario, anche di primo livello, possa chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In tal caso l’iscrizione nell’elenco avrà una durata non superiore a dodici mesi (modifica l’art. 22, comma 11 bis, del d. lgs. n. 286/1998);
* stabilisce che la sussistenza delle risorse mensili sia accertata e dichiarata da parte dell’istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell’Unione Europea, di un’organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile (aggiunge il comma 3 bis all’art. 27 ter, del d. lgs. n. 286/1998);
* rimuove l’obbligo a carico dei ricercatori di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ai fini del ricongiungimento familiare (modifica il comma 8 dell’art. 27 ter, del d. lgs. n. 286/1998);
* elimina l’obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati, modificando il decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2013 (Blucard) che ha dato attuazione alla direttiva 2009/50/CE (*sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati*) e consentendo l’ingresso anche a coloro che hanno una qualifica diversa da quella corrispondente con il titolo di studio (modifica il comma 1 e il comma 5, lett. b), dell’art. 27 quater, del d. lgs. n. 286/1998);
* elimina il decreto con cui si fissava il numero massimo di visti di ingresso e di permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero (abroga il comma 4 dell’art. 39 del d. lgs. n. 286/1998).

**Articolo 11, commi 2 e 3 - Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione.**

L’articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985, recante *“Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”* (cosiddetta legge Marcora), con la quale era stato disciplinato un sistema articolato di agevolazioni in favore delle cooperative.

Il comma 2stabilisce un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a procedura concorsuale, con riferimento all’affitto o all’acquisto di aziende o a rami d’aziende o a complessi di beni e di contratti di imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa).

Il successivo comma 3prevede che l’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita alle società cooperative suddette costituisca titolo ai fini dell’applicazione delle norme vigenti che prevedono in alcune fattispecie - tra cui l'adesione del lavoratore ad una cooperativa come socio - la corresponsione in unica soluzione dell'indennità di mobilità spettante o del trattamento di disoccupazione ASpI o mini-ASpI spettante.

Restano immutate le norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passino alle dipendenze della società cooperativa.

**Articolo 14 - Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare.**

L’articolo 14 reca una serie di misure intese al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed al rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le misure prevedono, in particolare:

1. l’autorizzazione ad un incremento nella dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 250 unità di personale ispettivo (comma 1, lett. a);

1. una revisione parziale del regime sanzionatorio amministrativo in materia di lavoro irregolare e in materia di orario di lavoro:

* elevamento nella misura del 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, così determinate: da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo;
* esclusione, per gli illeciti suddetti (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato) della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 - procedura che conduce, in caso di ottemperanza, al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo stabilito dalla normativa ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione eventualmente stabilita dalla disciplina in misura fissa. E’ ammessa la procedura di diffida per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
* un incremento nella misura del 30 per cento degli importi delle somme aggiuntive - rispetto alle ordinarie sanzioni - al cui pagamento è subordinata la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
* un incremento dei limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme in materia di durata media dell'orario di lavoro settimanale o in materia di riposi settimanali o giornalieri. Tale incremento è costituito da un raddoppio delle misure, mentre, secondo quanto previsto in origine dal decreto legge, gli importi venivano decuplicati.
* Con apposita norma è stato, poi, previsto che gli incrementi relativi alle sanzioni in materia di orario, decisi in sede di conversione (ossia il raddoppio), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, evitando, in tal modo, che la incongrua misura della decuplicazione, inizialmente prevista, abbia attuazione alcuna.

Pertanto, le misure delle sanzioni in materia di orario vengono così rideterminate:

*A) per le violazioni della disciplina della durata media dell’orario di lavoro settimanale o dei riposi settimanali:*

1) per la singola violazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.500 euro;

2) per violazioni relative a più di cinque lavoratori o verificatesi in almeno tre periodi di riferimento: sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 3.000 euro;

3) per violazioni relative a più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di riferimento: sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro con esclusione della possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta.

*B) per le violazioni della disciplina dei riposi giornalieri:*

1) per la singola violazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro;

2) per violazioni relative a più di cinque lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di ventiquattro ore: sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro;

3) per violazioni relative a più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di ventiquattro ore: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.800 a 3.000 euro con esclusione della possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta.

1. la destinazione degli introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) al Fondo sociale per occupazione e formazione nonché, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, intese ad un più efficiente impiego sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché all'attuazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare.